TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 24

T. U. 21 agosto 1924, n, 1525, art. 23; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 9 e 16, modif

Richiami dal congedo del personale volontario.

La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualita' dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo provenienti dai volontari.

I sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, anche indipendentemente dalla propria classe di leva, fino al 55° anno di eta', ed anche fino al 60° se provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato.

In caso di gravi contingenze, od in tempo di esercitazioni navali, o per allenamento, il Ministro della marina ha facolta' di richiamare in temporaneo servizio, previo loro consenso ed entro i limiti della forza bilanciata, i sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera provvisti o no di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 4 maggio 1935 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-24-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-23-r-d-l-3-marzo-1927-n-756-art-9-e-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it